

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1286 del 05/03/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Industrial Pack S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di produzione e vendita scatole di cartone, sito in Comune di Argelato (BO), via della Tecnica n. 20, Zona Artigianale.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1344 del 05/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno cinque MARZO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **INDUSTRIAL PACK S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di produzione e vendita scatole di cartone, sito in Comune di Argelato (BO), via della Tecnica n. 20, Zona Artigianale.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società Industrial Pack S.r.l. (C.F. e P.IVA 03764581207) per l'impianto destinato ad attività di produzione e vendita scatole di cartone, sito in Comune di Argelato, via della Tecnica n. 20, Zona Artigianale, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera quale soggetto delegato dal Comune di Argelato}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera quale soggetto delegato dal Comune di Argelato}.
2. **Sostituisce⁶** le precedenti autorizzazioni e comunicazioni settoriali per i titoli ambientali sopra richiamati.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁶ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) e dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013.

3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁷.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁸.
6. Obbliga la società **INDUSTRIAL PACK S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁹.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹⁰.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Industrial Pack S.r.l. (C.F. e P.IVA 03764581207) con sede legale ed impianto siti in Comune di Argelato, via della Tecnica n. 20, Zona Artigianale, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 01/09/2023 (Prot. n. 52502) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, con dichiarazione che l'attività non ha interferenze con la Rete Natura 2000 e che non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui al Titolo III della Parte Seconda del

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁸ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁹ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

¹⁰ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e con dichiarazione che l'attività è soggetta agli obblighi della gestione dei solventi di cui all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 53145 del 05/09/2023 (pratica SUAP n. 42102/52502/2023), pervenuta agli atti di ARPAAE-AACM in data 06/09/2023 al PG/2023/151203 e confluito nella **Pratica SINADOC 32249/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/156370 del 15/09/2023 ha comunicato la presa atto dell'avvio del procedimento del SUAP ed ha specificato i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/193647 del 15/11/2023 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/196562 del 20/11/2023 ha trasmesso parere favorevole per la matrice acustica ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/21300 del 15/12/2023 ha sollecitato i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 72834 del 29/12/2023 (pervenuta agli atti di ARPAAE-AACM in data 08/01/2024 al PG/2024/2040), ha trasmesso proprio parere favorevole relativo all'impatto acustico, previa acquisizione del nulla osta urbanistico/edilizio del Comune di Argelato con nota Prot. n. 15729 del 29/12/2023 (Prot. SUAP n. 72821 del 29/12/2023), ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera e impatto acustico, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle interferenze con la Rete Natura 2000 ed agli obblighi di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., preso atto che l'impianto in oggetto è soggetto agli obblighi della gestione dei solventi di cui all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., acquisiti i contributi tecnici di ARPAAE-APAM e di ARPAAE-AACM (Unità Rifiuti ed Energia ed Unità Demanio Idrico), dato atto che ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato, preso atto che alla data di redazione del presente atto il SUAP dell'Unione Reno Galliera ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.), in regime di silenzio-assenso, non hanno segnalato motivi ostativi ad autorizzare lo scarico domestico in pubblica fognatura, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti

dal richiedente ad ARPAE¹¹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 1.206,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.2 pari a € 606,00
- Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

Bologna, data di redazione 01/03/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹²
(*determina firmata digitalmente*)

¹¹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹² Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto INDUSTRIAL PACK S.r.l.
Comune di Argelato (BO), via della Tecnica n. 20, Zona Artigianale

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV
della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione dello scarico

Scarico denominato S1 nella pubblica fognatura nera di via della Meccanica (afferente al depuratore comunale di Argelato) classificato come “scarico di acque reflue domestiche” derivate dai servizi igienici presenti nell’attività di produzione e vendita scatole di cartone.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha anche origine uno scarico denominato S2 nella pubblica fognatura bianca di via della Tecnica di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e di aree di solo transito e sosta, non contaminate, e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore (Comune di Argelato).

Prescrizioni

Si prescrive in rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all’istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 06/09/2023 al PG/2023/151203) con particolare riferimento a:
 - Elaborato “Conformità strumenti urbanistici” datato 25/08/2023;
 - Elaborato “Schema fognature” in scala 1:200 e datato 16/11/2006

Pratica Sinadoc 32249/2023

Documento redatto in data 01/03/2024

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto INDUSTRIAL PACK S.r.l.
Comune di Argelato (BO), via della Tecnica n. 20, Zona Artigianale

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione e vendita scatole di cartone svolta dalla società Industrial Pack S.r.l. nello stabilimento ubicato in Comune di Argelato (BO), via della Tecnica n. 20, Zona Artigianale, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società INDUSTRIAL PACK S.r.l. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: TAGLIO E RIFILATURA

Portata massima	17000 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E3
PROVENIENZA: STAMPA HEIDELBERG – COLLECTING BOX

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Materiale particolato	10 mg/Nm ³

A seguito delle verifiche analitiche effettuate dal Gestore di stabilimento, se necessario per il rispetto dei limiti massimi di concentrazione autorizzati, dovranno essere installati idonei impianti di abbattimento delle sostanze inquinanti.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: STAMPA HEIDELBERG – CLEAN STAR

Portata massima	2400 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Materiale particolato	10 mg/Nm ³

A seguito delle verifiche analitiche effettuate dal Gestore di stabilimento, se necessario per il rispetto dei limiti massimi di concentrazione autorizzati, dovranno essere installati idonei impianti di abbattimento delle sostanze inquinanti.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E5 - E7

PROVENIENZA: STAMPA HEIDELBERG – MAGIC CUBE

Portata massima	2200 Nm ³ /h
Altezza minima	6 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Materiale particolato	10 mg/Nm ³

A seguito delle verifiche analitiche effettuate dal Gestore di stabilimento, se necessario per il rispetto dei limiti massimi di concentrazione autorizzati, dovranno essere installati idonei impianti di abbattimento delle sostanze inquinanti.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E6

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

PROVENIENZA: STAMPA HEIDELBERG – IRN

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	6 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Materiale particolare	10 mg/Nm ³

A seguito delle verifiche analitiche effettuate dal Gestore di stabilimento, se necessario per il rispetto dei limiti massimi di concentrazione autorizzati, dovranno essere installati idonei impianti di abbattimento delle sostanze inquinanti.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: STAMPA A CALDO – BOBST BMA102

Portata massima	7000 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Formaldeide	20 mg/Nm ³
Ammoniaca	15 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: ciclone - filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE ROBUR AREA STAMPA – 132 KW

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE CONFEZIONAMENTO – 156 KW

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE AREA FUSTELLE – 120 KW

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

-
2. L'attività svolta dalla Società INDUSTRIAL PACK Srl nello stabilimento in comune di Argelato, via della Tecnica

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

n° 20, rientra nell'ambito di applicazione dell'art 275 del DLgs 152/06 in quanto è compresa tra quelle elencate in Allegato III alla Parte Quinta dello stesso DLgs n°152/06, parte II, punto 2, lettera e) ossia attività di rivestimento di superfici tessili, di tessuto, di film e di carta, con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno. Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero impianto, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 25% (Allegato III, parte III, tabella 1, punto 8 del DLgs n°152/06 Parte quinta).

La società INDUSTRIAL PACK Srl dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell'art 275 comma 6 del DLgs n° 152/06 - parte quinta - secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire, a questa ARPAE, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare precedente, salvo eventuali diverse indicazioni da parte della Regione Emilia Romagna.

3. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come	UNI EN 12619:2013(*)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Carbonio Organico Totale (COT)	
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
<p>(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.</p> <p>(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare <u>non</u> sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.</p>	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpa APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere

Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

8. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all’art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all’Autorità Competente (Arpa SAC), all’Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E2, E3, E4, E5, E6, E7 la data di messa in esercizio dell’impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E2, E3, E4, E5, E6, E7, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell’intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l’Autorità Competente (Arpa SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell’Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista

in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 06/09/2023 al PG/2023/151203).

Pratica Sinadoc 32249/2023

Documento redatto in data 01/03/2024

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto INDUSTRIAL PACK S.r.l.
Comune di Argelato (BO), via della Tecnica n. 20, Zona Artigianale

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico del 09/01/2013, presentata dalla società Industrial Pack S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Argelato (Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 26/07/2010, così come modificata con Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 20/07/2022) per l'attività di produzione e vendita scatole di cartone.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2023/196562 del 20/11/2023.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni del S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera (soggetto ambientale delegato dal Comune di Argelato) con nota Prot. n. 72834 del 29/12/2023.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera (soggetto delegato dal Comune di Argelato), visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2023/196562 del 20/11/2023, con parere favorevole/nulla osta acustico Prot. n. 72834 del 29/12/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 08/01/2024 al PG/2024/2040). Il suscitato Parere del SUAP è riportato nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.

3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Valutazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 09/01/2013 da Silvai Adani, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Industrial Pack S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 06/09/2023 al PG/2023/151203).

Pratica Sinadoc 32249/2023

Documento redatto in data 01/03/2024

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Prot. n. 72834

Pratica 42102/52502/2023

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: Industrial Pack S.R.L. con sede in Argelato (BO) Via Della Tecnica n. 20 – P.I. 03764581207

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 01/09/2023, Prot. n. 52502, dal Sig. Pintucci Francesco – C.F. PNTFNC79P04A662R in qualità di legale rappresentante della ditta **Industrial Pack S.R.L. con sede in Argelato (BO) Via Della Tecnica n. 20 P.I. 03764581207** per lo stabilimento sito nel Comune di Argelato, Via Della Tecnica, 20 ove viene esercitata l'attività di progettazione, fabbricazione e vendita di Packaging;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

Acquisiti i pareri di:

- **Comune di Argelato** prot n. 15729 del 29/12/2023 (Prot. SUAP n. 72821 del 29/12/2023), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto** prot n. 196562 del 20/11/2023 (Prot. SUAP n. 66388 del 20/11/2023), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 13 del 15/11/2022 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della Dr.ssa Elena Gamberini;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche" Prot. n. 76273 del 30/12/2022;

si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 29/12/2023

p. Il Responsabile
SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche
Il Dirigente dell'Area Gestione del Territorio
Dr.ssa Elena Gamberini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005



Sinadoc 32249/2023

S. Giorgio di Piano, 20/11/2023

SUAP Unione Reno Galliera
c.a. Alessandro Borri
unione@pec.renogalliera.it

p.c. ARPAE - A.A.C.M.
Unità AUA ed acque reflue
c.a. Lorenzo Farné

OGGETTO: Domanda per autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013.
Ditta: **Industrial Pack srl** con sede legale e stabilimento in Via della Tecnica n. 20 -
Zona Artigianale - Argelato (BO) - Contributo istruttorio matrice rumore finalizzato al
rilascio del nulla-osta acustico. **Pratica Suap n.42102/52502/2023**

In riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione presentata, e nello specifico la documentazione di impatto acustico redatta da TCA¹, si rileva quanto segue.

L'azienda svolge attività di progettazione, fabbricazione e vendita di Packaging (scatole rigide, astucci, veline e articoli vari cartotecnica). L'azienda, nello stabilimento di Argelato (BO), produce e commercializza principalmente scatole di cartone ricoperte di carta. A tale scopo vengono utilizzate macchine quali: macchine da stampa, piegatrice, linee di confezionamento, pareggiatrice, tagliatrice, tagliangoli, piega incolla, macchina oro a caldo. Rispetto a quanto precedentemente autorizzato vengono modificate le 5 emissioni E3, E4, E5, E6, E7 in quanto viene installata una nuova macchina da stampa a UV denominata Heidelberg e tre nuovi termici civili. La nuova macchina da stampa a UV denominata Heidelberg risulta servita, per le emissioni ad essa collegata, da sistemi di moto ventilazione per portate ricomprese tra i 2000 Nm³/h e 2970 Nm³/h. L'attività viene svolta esclusivamente in periodo diurno.

La documentazione di impatto acustico non riporta la variazione di pressione sonora a seguito delle modifiche impiantistiche introdotte con il presente procedimento poiché è stata redatta nel gennaio 2013. Per quanto concerne lo scenario di progetto la progettazione ha evidenziato che la documentazione di impatto acustico risulterebbe "ancora valida non essendo variato nulla".

L'area all'interno della quale insiste la ditta in oggetto risulta in classe acustica V interessata da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni. Nell'intorno dell'azienda, a circa 90 metri dalla ditta in oggetto è presente un ricettore a destinazione abitativa posto in via Centese al civico 21/23. A fronte delle carenze riportate nella documentazione prodotta per la matrice acustica si evidenzia la necessità che sia approntata una verifica sperimentale in sede di messa a regime delle emissioni finalizzata a contestualizzare le modifiche in oggetto.

¹ Trattasi dell'elaborato redatto da TCA in data 9/1/2023.



Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, si esprime una **valutazione favorevole** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1. nei 45 gg. successivi dalla messa a regime degli impianti modificati sia presentata (ad Arpae-SAC e al Suap Reno Galliera) una certificazione di collaudo contenente un'indagine fonometrica finalizzata ad attestare il rispetto dei valori limiti diurni di immissione assoluti di zona e presso il ricettore di Via Centese anche la conformità al limite assoluto di immissione differenziale diurno; la verifica strumentale dovrà essere effettuata nelle condizioni di massimo disturbo. Il collaudo acustico dovrà inoltre considerare oltre alle sorgenti puntuali funzionanti simultaneamente anche le sorgenti sonore mobili, qualora presenti, limitatamente alla rumorosità prodotta all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto nella fase di movimentazione del materiale sulle aree esterne. Inoltre il tempo di misura adottato per le fonometrie relative alla verifica del limite differenziale di immissione non dovrà coincidere con l'intero periodo di riferimento diurno ma dovrà descrivere la condizione temporale in cui si presenta la massima condizione di disturbo. In altri termini le misurazioni dovranno effettuarsi ricercando nella "Time History" diurna il livello ambientale di entità maggiore ed il livello residuo di entità minore. Nella determinazione del valore differenziale di immissione sonora il tempo di campionamento utilizzato dovrà essere adeguatamente motivato. Le misurazioni fonometriche da effettuarsi secondo le metodiche contenute nel Dpcm 16/3/1998 dovranno inoltre attestare l'eventuale presenza di componenti tonali ed impulsive. Qualora dall'analisi emergano criticità l'attestazione circa il rispetto dei valori limite dovrà riportare i livelli sonori prima e dopo l'inserimento degli interventi di mitigazione acustica che si rendessero necessari per il rientro dei livelli sonori entro i limiti di legge;*
- 2. l'attività sia svolta esclusivamente in periodo diurno.*

Distinti Saluti.

Istruttoria a cura del Tecnico della prevenzione Gallerani Enzo.

Il Responsabile di Distretto di Pianura - Imola
ing. Pamela Morra
(o suo delegato)
(Documento firmato digitalmente)



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Settore Edilizia Privata

Prot. n. 0015729/2023

Catasto scarichi Comunale pratica n.° 498
Catasto emissioni Comunale pratica n.° 119

Pratica S.U.A.P. 42102/52502/2023

Spett.le
Sportello Unico
Attività Produttive
Via Fariselli n.° 4
40016 S. Giorgio di Piano (Bo)

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
EDILIZIA PRIVATA**

Vista la domanda presentata dal gestore dell'attività "INDUSTRIAL PACK S.r.l.", in data 01/09/2023, protocollo S.U.A.P. 52502, con riferimento al procedimento agli atti di questa Amministrazione in data prot. 10685 del 06/09/2023, avente ad oggetto l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per matrice scarico delle acque reflue, emissioni in atmosfera ed impatto acustico derivanti dallo stabilimento di Via della Tecnica n. 20 in Argelato;

Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Verificato che l'attività è insediata in zona "ASP-C Ambiti produttivi comunali esistenti" art. 27 del RUE ed art. 26.1 del PSC vigenti e riscontrato che l'intervento edilizio sullo stabilimento risulta legittimato con C.E. n. 175/1999 e successive S.C.C.E.A. nn. 27/2010, 12/2013 e 57/2019;

ESPRIME

Parere Favorevole limitatamente all'aspetto **Urbanistico/Edilizio** e pertanto escludendo ogni valutazione di carattere sanitario e tecnico prettamente legato all'attività in oggetto.

Dalla Residenza Municipale, 29/12/2023

firmato
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

GEOM. MICHELE LENZI

firmato
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
EDILIZIA PRIVATA

ARCH. SOZZI ROMOLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.